



CONVITTO

PROCEDURE E MISURE ORGANIZZATIVE ANTICOVID

CRITERI GENERALI E FINALITÀ DEL CONVITTO

Il convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario consente ai giovani meritevoli che abitano in sedi distanti di poter frequentare questo tipo di Istituto, che è presente solo in poche province della Regione.

Il convitto deve assicurare all'allievo condizioni di vita adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari al livello migliore e cioè:

- 1) vitto di buona qualità, accuratamente preparato ed in quantità sufficiente;
- 2) condizioni di alloggio igieniche, decorose e confortevoli allo scopo di alleviare il disagio derivante dal vivere fuori dell'ambiente familiare;
- 3) esigenza che la vita convittuale si svolga in condizioni di sicurezza, attraverso un'attenta azione di vigilanza in tutte le attività, in modo da assicurare pienamente le famiglie dei convittori;
- 4) possibilità di disporre di strutture per l'attività ricreativa, sportiva e culturale.

PRESCRIZIONI GENERALI ANTI COVID-19

Nel convitto devono essere rispettate queste prescrizioni:

- ogni studente/operatore deve utilizzare accessori, strumenti e DPI personali. Non sono consentiti scambi di
 - a) materiali per lo studio [ad es. cancelleria – libri – computer - ecc];
 - b) attrezzature;
 - c) abbigliamento;
 - d) accessori per la gestione della permanenza in convitto [della camera – biancheria];
 - e) alimenti.
- ogni studente/operatore deve osservare precauzioni igieniche personali di cui all'articolo 13 del Regolamento anti COVID-19 di Istituto;
- ogni convittore per spostarsi dalla propria camera ad ogni altro spazio deve indossare la MASCHERINA CHIRURGICA e rispettare sempre il distanziamento interpersonale minimo di 1,00 m.];
- ogni studente/operatore deve autocertificare il proprio stato di salute attraverso i modelli di cui agli allegati 1a e 1b del Regolamento anti COVID-19 di Istituto;
- per ogni convittore potrà essere misurata, anche quotidianamente, la temperatura

corporea da parte dell'assistente tecnico infermiere;

- ogni convittore, in ogni ambiente della scuola, può rimuovere la mascherina solo se è possibile garantire la distanza minima interpersonale (1,00 m.);
- ogni convittore deve usare il bagno e gli spogliatoi uno per volta;
- all'interno delle camere i letti sono separati da pannello in plexiglass

PRESCRIZIONI ANTI COVID-19 SPECIFICHE PER IL SERVIZIO MENSA

Per il servizio mensa sono state previste le seguenti misure:

- Cartellonistica informativa all'ingresso
- Prodotti igienizzanti all'ingresso della mensa;
- Distanziamento tra tavoli nel rispetto del necessario distanziamento interpersonale/fisico;
- Predisposizione di un numero massimo di persone al tavolo separate da divisori in plexiglass (max 4 persone per tavolo);
- Suddivisione degli studenti in due turni di ristorazione;
- Accesso al servizio mensa consentito solo ed esclusivamente al personale educativo, agli studenti convittori e semiconvittori;
- Lo sporzionamento del cibo avverrà in cucina nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e verranno utilizzati condimenti in monoporzione e acqua in bottiglietta sigillata;

TUTTI GLI SPAZI DELLA SCUOLA E DEL CONVITTO, IVI COMPRESA LA MENSA, SONO QUOTIDIANAMENTE PULITI E IGIENIZZATI DA PERSONALE ADDETTO.

ESTRATTO REGOLAMENTO DEL CONVITTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Nel convitto sono ammessi gli alunni maschi iscritti e frequentanti l'Istituto; il numero dei giovani ospitati in convitto è determinato dalla capienza normale dei locali in ordine alle esigenze igienico-sanitarie, previste per questo tipo di Istituzione.

Art. 2 - Le ammissioni e riammissioni al convitto sono demandate alla decisione di una commissione come sotto costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico.

Questa Commissione, tenuto conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto, del profitto scolastico, dei profili individuali redatti dagli istitutori, redige l'elenco nominativo delle domande accolte e respinte con le relative motivazioni espresse a verbale, da proporre al Consiglio d'Istituto per la definitiva ratifica.

Detta commissione è formata da:

- un docente del Consiglio di Istituto,
- un genitore del Consiglio di Istituto,
- un alunno del Consiglio di Istituto,
- un istitutore nominato fra i due designati dal Collegio degli Istitutori in seno al Consiglio di Istituto.

Tale commissione, per quanto le compete, opererà in materia di proposta di provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dall'articolo 39 del presente regolamento. In linea di principio sarà negata la riammissione al convitto dei giovani che nel precedente anno scolastico abbiano tenuto un comportamento non corretto, sia nei rapporti con i compagni, sia con il personale educativo e ausiliario, sia nei confronti della disciplina e che abbiano comunque violato le norme della civile convivenza. L'ammissione dei nuovi elementi, sarà subordinata alle disponibilità dei posti in convitto, prendendo in considerazione la distanza dal luogo di residenza, l'esistenza di mezzi di comunicazione, le condizioni della famiglia e il merito dedotto dalle schede "personali" dell'alunno.

La suddetta Commissione si riunirà, oltre a quando se ne presenta la necessità, anche due volte per ciascun anno scolastico, per esaminare la situazione complessiva del Convitto.

Art. 3 - Il convitto funziona dal Lunedì mattina al Sabato fino al termine delle lezioni; tuttavia si può rimanere in Convitto per consumare il pranzo del sabato (massimo fino alle ore 14,30) per tutta la durata dell'anno scolastico. È possibile la permanenza in convitto anche per il fine settimana (Sabato e Domenica) previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico da parte di almeno dieci alunni convittori (delibera C.I. n.° 7 del 29/09/2014).

Non è consentita la frequenza del Convitto ad alunni che siano iscritti a Scuole od Istituti privati (delibera C.I. n.° 9 del 02/05/2017).

Gli alunni convittori non potranno in nessun caso eleggere la propria residenza in Convitto.

Art. 4 - L'amministrazione del convitto spetta al Consiglio di Istituto con la osservanza delle norme vigenti per la contabilità dell'Istituto. La contabilità del convitto sarà tenuta separata da quella dell'Istituto, tutte le entrate ordinarie e straordinarie con destinazione specifica al convitto, debbono essere spese per migliorarne l'efficienza e renderlo sempre più accogliente.

Art. 5 - Il convitto dispone dei seguenti locali funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei:

- a) - portineria;
- b) - camere per i convittori;
- c) - camere degli istitutori con annessi servizi;
- d) - sala mensa;
- e) - cucina, servizi igienici e spogliatoio; il tutto esclusivamente riservato al personale di cucina;
- f) - dispensa viveri;
- g) - guardaroba con servizi di lavanderia, stileria e rammendo;
- h) - servizi igienici (gabinetti e docce in numero sufficiente per l'uso giornaliero da parte degli alunni convittori);
- i) - aule da studio in comune con quelle dell'Istituto;
- l) - biblioteca in comune con l'Istituto;
- m) - sala di ricreazione;
- n) - sale di televisione e di incontro tra i convittori;
- o) - ufficio degli istitutori;
- p) - infermeria;
- q) - attrezzatura sportiva in comune con l'Istituto.

Tutte le chiavi del convitto sono sotto il controllo del Dirigente Scolastico coadiuvato dallo istitutore coordinatore.

2. FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

A. IGIENE E SERVIZIO SANITARIO:

Art. 12 - Per il servizio sanitario il Convitto si avvale delle strutture della Unità Sanitaria Locale (U.S.L. 3 Valdinievole) e dell'infermiere del convitto, nei limiti delle proprie prerogative professionali. Per ogni alunno convittore sarà compilata una scheda sanitaria da parte dell'infermiera del Convitto.

Art. 13 - In caso di malattia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel convitto, qualora il disturbo si presenti di lieve entità e di breve durata. Negli altri casi, sentito anche il medico, si dispongono gli accorgimenti necessari per il rientro a breve in famiglia del convittore ammalato o, nei casi particolarmente gravi, per il ricovero in Ospedale. La famiglia sarà sempre e comunque avvertita. Le specialità farmaceutiche, le visite specialistiche e gli eventuali ticket sono a carico delle famiglie stesse.

Art. 14 - Tutti i locali e gli arredi del Convitto sono soggetti a quanto previsto dalle norme igienico-sanitarie in vigore. La vigilanza generale è esercitata dal responsabile di ciascun reparto e dagli Istitutori durante i loro turni di servizio.

Art. 15 - Il convitto non deve favorire l'abitudine al fumo. Per ragioni igieniche ed in applicazione delle norme è vietato fumare in tutti i locali del convitto.

Art. 16 - I convittori dovranno essere educati alla pulizia della persona e del vestiario, nonché alla pulizia dei locali e al rispetto degli arredi. Tutti i medicinali devono essere tenuti in infermeria. L'addetto provvederà alla loro somministrazione secondo le disposizioni impartite dal medico. I convittori non possono tenere medicinali, salvo

esplicita autorizzazione del personale sanitario e degli istitutori.

B. CORREDO:

Art. 17 - Ogni convittore riceverà in dotazione:

- a) un letto;
- b) un materasso con relativo coprimaterasso;
- c) un comodino;
- d) una sedia;
- e) un armadietto chiudibile, dotato di doppia chiave, di cui una in custodia presso l'ufficio degli istitutori.

Massima cura e rispetto si dovrà avere per i suddetti oggetti come per i locali e le suppellettili. Ogni atto scorretto di qualunque genere, che provochi rotture, deturpazioni, menomazioni del patrimonio mobile od immobile del convitto comporterà un addebito individuale o collettivo (nel caso non si possa risalire all'individuazione del responsabile o dei responsabili), e un provvedimento disciplinare, se in quell'atto si riscontri la volontarietà.

Art. 18 - Per la permanenza in convitto ogni alunno dovrà obbligatoriamente essere munito di:

- a) coperte o piumino;
- b) n. 1 cuscino;
- c) n. 3 paia di lenzuoli ad una piazza;
- d) n. 2 federe grandi;
- e) n. 6 asciugamani;

- f) n. 2 pigiami;
- g) n. 1 paio di ciabatte o pantofole;
- h) n. 1 sacchetto per la biancheria sporca cm. 50 x 60;
- i) n. 4 appendiabiti da armadio. Oltre, naturalmente, al necessario per la pulizia, agli effetti personali ed agli indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé. La direzione del convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori.

L'Istituto provvederà alla fornitura del copriletto, che costituisce arredo obbligatorio di ciascun letto.

C. MENSA E VITTO:

Art. 19 - Il pasto è uguale per tutti. Verrà concesso temporaneamente un trattamento differenziato solo in caso di malattia e secondo le prescrizioni del medico. La tabella dietetica, sentito il parere del Coordinatore degli Istitutori, con la consulenza di uno specialista della

U.S.L. competente per temperare i desideri dei giovani con i principi delle scienze alimentari, può essere variata in relazione alle esigenze stagionali. La lista delle vivande è mensile con rotazione settimanale ed è predisposta dal cuoco del convitto sulla base della tabella dietetica stabilita, sentiti i rappresentanti degli alunni convittori e l'istitutore coordinatore. Essa, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, sarà pubblicata nella portineria del convitto. Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio dove tutti gli allievi dovranno presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto e osservando negli atti e nel conversare le regole della buona educazione, anche se non intendono consumare il pasto.

Art. 20 - Compatibilmente con la capacità ricettiva può usufruire del servizio mensa, dietro pagamento di una "quota pasto" fissata dal Consiglio di Istituto:

- a) Il personale dell'Istituto che, per motivi di servizio debba rimanere nella scuola;
- b) In via eccezionale il personale esterno all'Amministrazione che si trovi impegnato nella scuola, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Il servizio mensa potrà essere utilizzato anche per altre finalità (convegni, manifestazioni, scambi culturali, ecc.) nei limiti di volta in volta fissati dal Consiglio di Istituto, senza che il fatto arrechi disservizio per il normale svolgimento della vita convittuale. In tali casi saranno fissate le modalità e le quote da corrispondersi per il servizio erogato.

3. REGOLAMENTO INTERNO PER I CONVITTORI

Art. 21- I convittori vengono educati al senso della responsabilità, della dignità personale e della vita comunitaria.

Art. 22 - I principi della educazione, dell'autodisciplina e dell'autoresponsabilità devono informare tutte le attività sia relative allo studio che alla ricreazione dei convittori. Pertanto ogni convittore è tenuto a:

- a) seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;
- b) attendere coscientemente ai propri doveri convittuali e scolastici e osservare scrupolosamente le norme e gli orari stabiliti;
- c) collaborare attivamente e responsabilmente con gli educatori per promuovere tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento dello studio e della vita convittuale;
- d) usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale dell'Istituto;

- e) avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei propri indumenti e del posto letto assegnato;
- f) avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi dell'Istituto e di tutto il corredo avuto in dotazione;
- g) sentirsi responsabili non solo di se stessi, ma anche degli atti e dei comportamenti dei compagni;
- h) mantenere ovunque e comunque un contegno improntato a senso di civismo.

Queste regole devono essere accettate consapevolmente e non passivamente: qualsiasi comunità, anche la più piccola, ha bisogno di regole per consentire una pacifica e civile convivenza. Ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed educato.

Art. 23 - I convittori possono uscire dall'Istituto solo se autorizzati.

Art. 24 – È altresì vietato:

- a) introdurre persone estranee in convitto. L'accesso ai locali è vietato anche agli alunni non convittori frequentanti l'Istituto;
- b) tenere alcolici, usare fornelli, preparare cibi e bevande;
- c) giocare di denaro;
- d) utilizzare macchine, attrezzi e materiali dell'Istituto senza la preventiva autorizzazione degli insegnanti.

Art. 25 - Al termine delle lezioni sia antimeridiane che pomeridiane, i convittori devono rientrare subito in convitto, presentandosi all'Istitutore di turno. L'accesso e l'uscita dal convitto devono essere registrati all'inizio di ogni settimana, ed ogni qualvolta si verifica, a cura del coordinatore e dagli istitutori di servizio.

Art. 26 - Il Dirigente Scolastico o gli Istitutori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza degli interessati, o comunque di un testimone, gli armadietti e gli oggetti personali dei convittori.

Art. 27 – L'uso dei mezzi propri di trasporto per gli alunni convittori è consentito esclusivamente ai proprietari ed unicamente per il solo tragitto di andata e ritorno dalla residenza alla sede dell'Istituto e viceversa.

Art. 28 - I convittori poi, devono ricordare che:

- a) il letto deve essere rifatto ogni mattina, prima di colazione;
- b) le camerate devono essere tenute in ordine;
- c) le camere devono essere lasciate libere entro le ore 8,00;
- d) le valige e le borse devono essere depositate negli armadi a ciò predisposti;
- e) i servizi igienici devono essere lasciati puliti dopo l'uso;
- f) i rifiuti debbono essere depositati negli appositi contenitori.

Art. 29 - Nei confronti dei convittori che manchino alle suddette norme o che comunque con il loro comportamento siano di turbativa al buon andamento della vita convittuale, saranno adottati, secondo la gravità dei casi, i provvedimenti previsti dal successivo articolo 39.

STUDIO E TEMPO LIBERO

Art. 30 - La vita convittuale si svolge secondo un orario che proporzioni lo studio, l'attività ricreativa ed il riposo.

Art. 31- L'orario di studio, regolato dal successivo art. 32 deve essere integralmente rispettato.

Art. 32 - ORARIO DEL CONVITTO - In linea di massima l'orario del convitto, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti ed in relazione all'orario scolastico, viene fissato dal dirigente scolastico.

Art. 33 - Al convitto sono annesse una sala di ricreazione e lettura e sale di televisione in cui i convittori potranno recarsi durante il tempo libero.

Art. 34 - È consentito fare o ricevere telefonate, con l'esclusione dei periodi di studio, entro le ore 22,30.

Art. 35 – In caso di sciopero del personale saranno garantiti i servizi minimi essenziali secondo quanto previsto dalle vigenti norme legislative in materia.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 36 - Durante la permanenza in convitto, dato l'onere dell'orario scolastico e la necessità di non sottrarre tempo agli impegni di studio,

Art. 37 - Non è ammessa per il convittore, presente in convitto, assenza dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo, che dovrà essere esaminato ed autorizzato dagli educatori. Le assenze dalle lezioni dei convittori devono essere giustificate sull'apposito libretto dall'istitutore che le ha autorizzate o dai genitori, a seconda che il giovane abbia fatto assenza durante la permanenza in convitto o in famiglia.

Art. 38 - Non è ammesso per il convittore l'ingresso in ritardo alle lezioni, quando il medesimo abbia pernottato in convitto.

DISCIPLINA

Art. 39 - Ai convittori che manchino ai propri doveri o violino nella scuola e nel convitto la disciplina, sono inflitti, secondo la gravità della mancanza, i provvedimenti disciplinari.

Art. 40 - I convittori che fossero stati sospesi dal convitto, come quelli sospesi dalle lezioni, dovranno rientrare in famiglia per il periodo della sospensione stessa.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 41 – I rapporti con le famiglie dei convittori sono tenuti dagli Istitutori a cui sono affidati secondo modalità stabilite dal Collegio degli Educatori. Il Dirigente Scolastico e/o il Coordinatore suo delegato informano le famiglie del comportamento dei convittori ogni volta che lo ritengano opportuno, sentiti gli Istitutori a cui sono affidati. Ai rapporti di collaborazione diretta tra il convitto e la famiglia si annette primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate ad incontri periodici con gli educatori, a collaborare per responsabilizzare il

giovane e a coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione e maturazione.

4. SEMICONVITTO

Art. 42 – Presso l'istituto è in funzione il Semiconvitto a cui sono applicate, in quanto compatibili, le regole del Convitto.

Art. 43 - Possono essere ammessi in convitto quali semiconvittori, dietro domanda scritta, alunni ed alunne esterni frequentanti l'istituzione scolastica e quanti altri previsti dalla normativa vigente.

Art. 44 – Il Semiconvitto si articola in:

- Semiconvitto (studio guidato)
- Semiconvitto aperto per attività previste dal PTOF.

Gli alunni semiconvittori del Semiconvitto con studio guidato consumano il pasto (pranzo) e rimangono nell'istituto per lo studio pomeridiano (studio guidato), trattenendosi fino alle 16,30 (con consumo della merenda), dal lunedì al venerdì, previo pagamento di una retta mensile il cui importo viene stabilito dal Consiglio di Istituto.

Art. 45 – Le uscite dal convitto ed i rientri in famiglia in orari anticipati, degli alunni semi-convittori sono disciplinati dalle stesse regole vigenti per gli alunni convittori secondo quanto stabilito all'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 46 - È vietato ai semiconvittori l'accesso alle camere del convitto.

Art. 47 - Il Consiglio di Istituto fissa annualmente la quota retta per il vitto e per l'assistenza fornita durante la permanenza in Semiconvitto.

La retta dà diritto: -al vitto (pranzo e merenda);
-all'assistenza del personale educativo;
-all'assicurazione R.C. e infortuni vigente per gli alunni convittori.

5. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - L'entrata in convitto dell'allievo implica conoscenza ed accettazione del presente regolamento; i genitori firmeranno per avvenuta consegna dello stesso.

Art. 49 - Per quanto non contemplato in questo regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 50 - Il presente regolamento può essere variato con delibera del Consiglio di Istituto.